

Trento, 19 marzo 2020

Area servizi integrati
Ufficio legale e fiscale

Spettabili
Società cooperative

Circ. n. CIR/74-2020

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - articoli 60, 61 e 62 - Misure fiscali

Vi informiamo che sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che contiene numerose disposizioni normative emanate per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Funzione: fiscale	Referente: Alberto Paissan, Giorgio Mazzoni
-------------------	---

Con la presente circolare saranno trattate alcune delle norme di natura fiscale ed in particolare quelle relative alle scadenze di ritenute e contributi.

Con nostro messaggio n. 9 del 14 marzo 2020, è stata data comunicazione del differimento dei termini di versamento scadenti il 16 marzo. La proroga generalizzata e applicabile a tutti i contribuenti, anticipata da un comunicato del MEF, doveva essere stabilita da una norma di legge.

La norma di legge è contenuta nell'articolo 60 del decreto in oggetto che prevede un rinvio "tecnico" di soli 4 giorni, dal 16 al 20 marzo.

Tuttavia, la proroga al 20 marzo non è generalizzata per tutti i contribuenti ma è diversificata a seconda dell'attività svolta e dell'ammontare dei ricavi conseguiti.

I contribuenti possono essere ripartiti in uno dei seguenti gruppi.

1. CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO DETERMINATE ATTIVITA'

Per le imprese che svolgono una delle attività indicate nella tabella riportata alla fine del presente paragrafo, i versamenti relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 23 e 24 del D.P.R. 600/1973); si fa presente come non siano indicate – a differenza di quanto previsto nel successivo paragrafo 2 - le ritenute dell'addizionale regionale/provinciale e comunale. Si ritiene possa trattarsi di una svista del legislatore; in ogni caso, il dato letterale della norma non consiglia di includere nella sospensione le suddette ritenute.
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

sono sospesi dalla data del **17 marzo alla data del 30 aprile** (ad eccezione imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator per le quali la sospensione opera dal 2 marzo);

N.B.

Con riferimento alle ritenute alla fonte, la sospensione è riferita alle ritenute relative al mese di gennaio e febbraio, se le cooperative pagano la retribuzione nel mese successivo a quello di competenza;

se le cooperative pagano la retribuzione nel mese di competenza, la sospensione è riferita alle ritenute relative al mese di febbraio e marzo.

E', inoltre, sospeso il termine di versamento dell'IVA **in scadenza nel mese di marzo 2020** (si tratta dell'IVA relativa al mese di febbraio, per i contribuenti mensili e dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale). Nessuna sospensione, invece, per l'IVA in scadenza nei mesi successivi (da aprile in poi).

N.B. – Con riferimento all'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, si ricorda che è possibile eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, versando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) aggiungendo un ulteriore 0,40 per cento.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

N.B. - Poiché il 31 maggio cade di domenica, il versamento slitta al 1° giugno.

Il versamento delle ritenute sulle addizionali regionali/provinciali e comunali, sulla base di una interpretazione letterale della norma, dovrà essere effettuato il 20 marzo 2020.

Esempio riepilogativo.

- Cooperative che pagano la retribuzione nel mese successivo a quello di competenza: verseranno le ritenute relative ai mesi di gennaio e febbraio il 31 maggio 2020; le ritenute relative ai mesi di marzo e successivi alle scadenze ordinarie, ossia il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni.
- Cooperative che pagano la retribuzione nel di competenza: verseranno le ritenute relative ai mesi di febbraio e marzo, il 31 maggio 2020; le ritenute relative ai mesi di aprile e successivi alle scadenze ordinarie, ossia il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni.
- Per i contributi si segue il criterio di competenza; pertanto, i contributi relativi alla retribuzione di febbraio e marzo saranno versati entro il 31 maggio.
- L'IVA del mese di febbraio (per chi ha le liquidazioni mensili) e l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, dovrà essere versata entro il 31 maggio 2020, salvo lo spostamento al 30 giugno o al 30 luglio con le maggiorazioni di cui sopra.
- Per i contribuenti mensili, l'IVA del mese di marzo e dei mesi successivi, alle scadenze ordinarie, ossia entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento (IVA di marzo, entro il 16 aprile; IVA di aprile, entro il 16 maggio, ecc.).

- Per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, l'IVA relativa al primo trimestre va versata alla scadenza ordinaria (16 maggio 2020).

N.B. – Si richiama l'attenzione sul fatto che le ritenute oggetto di sospensione e proroga del versamento sono esclusivamente quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Pertanto, le altre ritenute (ad esempio, quelle sui redditi di lavoro autonomo, quelle applicate alle provvigioni e sugli interessi del prestito sociale) che scadevano il 16 marzo 2020, dovranno essere versate, in ogni caso, entro il 20 marzo 2020.

Analogamente, per gli altri versamenti (diversi da quelli fino ad ora indicati) in scadenza al 16 marzo 2020, si dovrà procedere entro il 20 marzo 2020.

Gli altri adempimenti tributari (diversi dai versamenti, diversi dalla effettuazione delle ritenute e quelli previsti dall'articolo 1, D.L. n. 9/2020) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tra questi si vuole evidenziare, in particolare, quello della presentazione della dichiarazione IVA annuale.

NB. – per gli adempimenti tributari previsti dall'articolo 1, D.L. n. 9/2020 si rinvia al paragrafo 5 della presente circolare.

N.B. – le attività indicate in grassetto sono quelle che possono interessare maggiormente le nostre cooperative associate. In particolare, nell'ultimo punto sono indicate le O.N.L.U.S e, quindi, anche tutte le cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto.

Per i corrispondenti codici di attività – ad esclusione dei soggetti indicati nell'ultimo punto – si rinvia alla R.M. n. 12 del 18 marzo 2020.

- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionalistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- **soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;**
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- **soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;**
- **soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;**
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. CONTRIBUENTI CON RICAVI FINO A 2.000.000 DI EURO

Per tutte le cooperative (in generale per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento che non svolgono le attività indicate nel punto 1, la sospensione dipende dal **valore dei ricavi** conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. in commento (si tratta del 2019, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).

Se il valore dei ricavi non supera i due milioni di euro, i versamenti relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale
- all'IVA
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

la cui scadenza cade **nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 sono sospesi**.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

N.B. - Poiché il 31 maggio cade di domenica, il versamento slitta al 1° giugno.

N.B. – Con riferimento all'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, si ricorda che è possibile eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, versando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) aggiungendo un ulteriore 0,40 per cento.

Esempio riepilogativo.

- Cooperative che pagano la retribuzione nel mese successivo a quello di competenza: verseranno le ritenute relative al mese di gennaio, il 31 maggio 2020; le ritenute relative ai mesi di febbraio e successivi alle scadenze ordinarie, ossia il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni.
- Cooperative che pagano la retribuzione nel di competenza: verseranno le ritenute relative ai mesi di febbraio, il 31 maggio 2020; le ritenute relative ai mesi di marzo e successivi alle scadenze ordinarie, ossia il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni.
- Per i contributi si segue il criterio di competenza; pertanto, i contributi relativi alla retribuzione di febbraio saranno versati entro il 31 maggio.
- L'IVA del mese di febbraio (per chi ha le liquidazioni mensili) e l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, dovrà essere versata entro il 31 maggio 2020, salvo lo spostamento al 30 giugno o al 30 luglio con le maggiorazioni di cui sopra.
- Per i contribuenti mensili, l'IVA del mese di marzo e dei mesi successivi, alle scadenze ordinarie, ossia entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento (IVA di marzo, entro il 16 aprile; IVA di aprile, entro il 16 maggio, ecc.).
- Per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, l'IVA relativa al primo trimestre va versata alla scadenza ordinaria (16 maggio 2020).

N.B. – si richiama l'attenzione sul fatto che le ritenute oggetto di sospensione e proroga del versamento sono esclusivamente quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Pertanto, le **altre ritenute** (ad esempio, quelle sui redditi di lavoro autonomo, quelle applicate alle provvigioni e sugli interessi del prestito sociale) che scadevano il 16 marzo 2020, dovranno essere versate, in ogni caso, entro il 20 marzo 2020.

Analogamente, per gli altri versamenti (diversi da quelli fino ad ora indicati) in scadenza al 16 marzo 2020, si dovrà procedere entro il 20 marzo 2020.

Gli altri adempimenti tributari (diversi dai versamenti, diversi dalla effettuazione delle ritenute e quelli previsti dall'articolo 1, D.L. n. 9/2020) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tra questi si vuole evidenziare, in particolare, quello della presentazione della dichiarazione IVA annuale.

NB. – per gli adempimenti tributari previsti dall'articolo 1, D.L. n. 9/2020 si rinvia al paragrafo 5 della presente circolare.

3. CONTRIBUENTI CON RICAVI SUPERIORI A 2.000.000 DI EURO

A tutte le cooperative (in generale per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento che non svolgono le attività indicate nel punto 1 e che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. in commento (si tratta del 2019, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare) un valore di ricavi superiore a due milioni di euro è applicabile la sospensione generalizzata dal 16 marzo al 20 marzo 2020.

Pertanto, qualora non avessero effettuato i versamenti scadenti il giorno 16 marzo 2020, dovranno provvedere entro il giorno 20 marzo 2020.

N.B. – Con riferimento all'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, si ricorda che è possibile eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, versando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) aggiungendo un ulteriore 0,40 per cento.

Per quanto riguarda gli **altri adempimenti tributari** (diversi dai versamenti, diversi dalla effettuazione delle ritenute e quelli previsti dall'articolo 1, D.L. n. 9/2020) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tra questi si vuole evidenziare, in particolare, quello della presentazione della dichiarazione IVA annuale.

NB. – per gli adempimenti tributari previsti dall'articolo 1, D.L. n. 9/2020 si rinvia al paragrafo 5 della presente circolare.

4. COMPENSI E RICAVI AL LORDO DELLE RITENUTE

Tutte le cooperative che **pagano compensi a liberi professionisti ed agenti** nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, dovranno astenersi dal trattenere e versare l'importo della ritenuta se il soggetto percettore (il libero professionista o l'agente) rilascia un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del D.L. n. 18/2019. In tal caso, le cooperative dovranno corrispondere al soggetto percettore l'importo lordo. La ritenuta sarà versata direttamente dal soggetto percettore in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Possono incassare somme al lordo delle ritenute solamente quei contribuenti che, nel 2019 hanno conseguito ricavi o incassato compensi per un importo non superiore a 400.000 euro e a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

5. SCADENZE AL 31 MARZO RIMASTE INVARIATE

Per alcuni adempimenti tributari permangono le nuove scadenze previste dall'articolo 1, D.L. n. 9/2020.

Tra queste, si vogliono ricordare le seguenti:

- Il termine previsto per la consegna ai dipendenti/lavoratori assimilati delle Certificazioni Uniche 2020 (CU) e per l'invio telematico delle stesse all'Agenzia delle entrate rimane confermato, anche a seguito dell'emanazione del decreto in oggetto, al 31 marzo del 2020 (vedi nostro messaggio n.6 del 9 marzo 2020);
- Il termine previsto per l'invio all'Agenzia delle entrate dei dati necessari per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti interessati (ad esempio: i soggetti che

erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari) rimane confermato, anche a seguito dell'emanazione del decreto in oggetto, al 31 marzo del 2020.

Un cordiale saluto

Giuliano Bernardi - responsabile

Alessandro Ceschi – direttore generale